

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E L'ASST
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE –
ANNO 2016**

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

5. che in precedenza, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l' ASL della Provincia di Sondrio e l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

	6. che con la Delibera n. X/4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito, tra	
	l'altro, le modalità per la stipula dei contratti tra ATS ed erogatori per la definizione	
	dei rapporti giuridici ed economici e di assegnazione dei budget per l'anno 2016 per	
	l'erogazione delle attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale a carico	
	del SSN, prevedendo che entro il 30.04.2016 siano siglati i contratti per l'esercizio	
	2016;	
	7. che con la delibera n. X/5118 del 29.04.2016 la Giunta Regionale, tra l'altro, ha	
	integrato le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo, approvando	
	l'allegato 1 "Indicazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2016", stabilendo	
	inoltre che il termine ultimo per la stipula dei contratti sia il 31.05.2016.	
	8. che con delibera n. X/5166 del 16.05.2016 la Giunta Regionale ha approvato il	
	documento contenente le indicazioni per la chiusura entro il 31.05.2016 della	
	negoziazione delle attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di	
	psichiatria e di neuropsichiatria.	
	Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR.	
	4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un	
	accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;	
	Vista la legge regionale n. 23/2015;	
	Tutto ciò premesso	
	tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, P. IVA 00988090148, in persona del Legale	
	Rappresentante, Dott.ssa Giuseppina Panizzoli	
		2

	fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, già stipulato in	
	precedenza, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei	
	seguenti articoli:	
	Art. 1	
	Oggetto	
	Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna	
	e l'ASST della Valtellina e Alto Lario per quanto concerne la produzione di	
	prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile.	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art. 6, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della DGR	
	n. VI/47508 del 29.12.1999.	
	Art. 2	
	Ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata	
	all'erogazione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini	
	residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri	
	residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno	
	remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di	
	mobilità sanitaria interregionale e internazionale.	
	Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza	
	regionale dei soggetti destinatari devono essere prestate secondo criteri di	
		3

appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di psichiatria sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria e neuropsichiatria infantile

Il valore del budget annuale 2016 per la produzione di attività di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile, garantite a cittadini residenti in Lombardia, viene determinato rispettivamente nella quota di € 10.300.000,00= e di € 880.000,00=, comprensive dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

